

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 13367 del 22/10/2013

Proposta: DPG/2013/13947 del 22/10/2013

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Oggetto: REGOLAMENTO REGIONALE 28 OTTOBRE 2011, N. 1: DECORRENZA DEL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA.

Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Firmatario: GIUSEPPE BORTONE in qualità di Direttore generale

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 22/10/2013

**DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA
IL DIRETTORE**

Visti:

- la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 Dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";

- la Legge Regionale 6 marzo 2007 n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi Regionali", Capo III (dall'art. 6 all'art. 14) "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";

- il Regolamento di Giunta Regionale n.1 del 28 Ottobre 2011 recante "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale 6 Marzo 2007, n.4 disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole azienda agroalimentari";

Considerato che ai sensi dell'art. 26 comma 1 del citato DM 7 Aprile 2006, dell'art. 17 comma 1 e dell'art.39 comma 1 del Regolamento di Giunta Regionale n.1/11 viene definito un periodo generale di divieto per l'utilizzazione dei fertilizzanti azotati;

Considerato altresì che il DM 7 Aprile 2006 all'art. 26 comma 2 stabilisce che "In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, le regioni possono individuare, anche sulla base dell'indirizzo dell'Autorità di Bacino, decorrenze di divieto diverse da quella prevista al comma 1 e possono altresì prevedere la sospensione del

divieto" e al comma 3 che "Le regioni, in presenza di colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, possono individuare periodi di divieto diversi da quelli indicati al comma 1, anche non continuativi, e relative decorrenze, tenendo conto dei ritmi e dei periodi di utilizzazione degli elementi nutritivi da parte di dette coltivazioni";

Richiamata la determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n.15037 del 21 novembre 2012, recante "Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n.1 decorrenza del divieto di utilizzazione agronomica";

Rilevato che la suddetta determinazione prevede tra l'altro che:

- con atto dirigenziale la Regione possa disporre ogni anno una diversa decorrenza dei periodi di divieto prevista agli artt. 17 e 39 del Regolamento regionale n.1/11, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un'attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti da ARPA;

- comunque la decorrenza dei termini di divieto dell'attività di utilizzazione agronomica sia subordinata al rispetto del principio generale stabilito dall'artt.4, comma 1, e art.31, comma 1, del Regolamento regionale n.1/2011, che vieta l'utilizzazione agronomica nei terreni saturi d'acqua;

Dato atto che ARPA monitora l'andamento meteorologico, predisponendo specifici bollettini agrometeorologici settimanali, attraverso i quali è possibile verificare la sussistenza delle condizioni climatiche sul territorio regionale;

Constatato che:

- il bollettino agrometeorologico del mese di settembre 2013 pubblicato da ARPA-SIMC rileva il seguente andamento dei parametri meteo relativi al territorio regionale:

a. precipitazioni: scarse, in pianura in genere inferiori al 50% delle attese climatiche;

b. temperature: fasi molto calde ad inizio e fine mese;

c. bilancio Idroclimatico: negativo con deficit maggiore rispetto al clima 1991 - 2010;

d. umidità del terreno: a fine mese valori nella norma;

- il bollettino agrometeorologico delle prime due settimane del mese di ottobre 2013 indica che nonostante le precipitazioni verificatesi ad inizio mese l'umidità del terreno si mantiene nella norma;

- le previsioni a quindici giorni prevedono il rafforzamento di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo e che tale situazione potrebbe garantire un periodo di stabilità con precipitazioni poco frequenti e temperature sensibilmente superiori alla media del periodo;

Considerato che:

- si è registrata una significativa crescita vegetativa dei prati pluriennali tale da favorire una produzione foraggera tardiva che può comportare la posticipazione dell'ultimo taglio;

- relativamente al divieto di spandimento del letame maturo le esigenze agronomiche sono volte alla preservazione del cotico erboso dalle gelate invernali, dovute ai mutamenti climatici che in questi ultimi anni si sono riscontrati;

- verso la fine dell'anno, in presenza di temperature più basse l'attività vegetativa del cotico prativo è ferma e si determinano le condizioni affinché la copertura con il letame manifesti la maggior efficacia, in quanto in questo modo si favorisce da un lato una migliore concimazione, e dall'altro, un apporto nutritivo nettamente migliore in quanto i letami non vengono dilavati: gennaio infatti è un mese poco piovoso;

Vista la richiesta, per la stagione autunno-invernale corrente, delle Associazioni professionali agricole di categoria relativa alla possibilità di individuare una decorrenza del divieto di utilizzazione agronomica rispondente alle attuali condizioni pedoclimatiche sopra richiamate;

Ritenuto opportuno:

- di definire, sia per le Zone Vulnerabili da Nitrati, che per le Zone non Vulnerabili da Nitrati, la decorrenza del divieto di utilizzazione su prati di media durata (sono compresi i medicaï dal 3°anno) e lunga durata alle seguenti date: dal 1 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014 per la distribuzione dei liquami e assimilati;

- di definire, per le Zone Vulnerabili da Nitrati, la

decorrenza del divieto di utilizzazione su prati di media durata (sono compresi i medicai dal 3°anno) e lunga durata alle seguenti date: dal 1 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014, per la distribuzione di letame bovino e ovicaprino con contenuto di sostanza secca pari almeno al 20% ed assenza di percolati; per ammendante compostato misto ed ammendante compostato verde con contenuto di azoto totale inferiore al 2,5 % sul secco e di azoto minerale non superiore al 15% dell'azoto totale;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

1) di definire, sia per le Zone Vulnerabili da Nitrati, che per le Zone non Vulnerabili da Nitrati, la decorrenza del divieto di utilizzazione su prati di media durata (sono compresi i medicai dal 3°anno) e lunga durata alle seguenti date: dal 1 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014 per la distribuzione dei liquami e assimilati;

2) di definire, per le Zone Vulnerabili da Nitrati, la decorrenza del divieto di utilizzazione su prati di media durata (sono compresi i medicai dal 3°anno) e lunga durata alle seguenti date: dal 1 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014 per la distribuzione di letame bovino e ovicaprino con contenuto di sostanza secca pari almeno al 20%, ed assenza di percolati; per ammendante compostato misto ed ammendante compostato verde con contenuto di azoto totale inferiore al 2,5 % sul secco e di azoto minerale non superiore al 15% dell'azoto totale;

3) di confermare che per le Zone non Vulnerabili da Nitrati le Province possono stabilire sospensioni del divieto di cui al punto 1, secondo le modalità previste dall'articolo 39 comma 5 del Regolamento regionale n°1/2011;

4) di confermare che nelle Zone Vulnerabili da Nitrati al di fuori del periodo 1 gennaio 2014 - 31 gennaio 2014 è facoltà delle Province consentire l'utilizzazione dei letami e ammendamenti di cui al punto 2 su prati di media durata (sono compresi i medicai dal 3° anno) e lunga durata così come previsto al comma 4, art. 17 R.R. 1/2011;

5) di confermare la decorrenza dei periodi di divieto previsti dagli articoli 17 e 39 del Regolamento regionale n°1/2011 per colture diverse da quelle considerate ai precedenti punti 1 e 2;

6) di dare atto che, come previsto agli art.4 comma 1 e art. 31 comma 1 del Regolamento regionale n°1/2011, l'utilizzazione agronomica è vietata nei terreni saturi d'acqua.

Il Direttore Generale
Giuseppe Bortone

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/13947

IN FEDE

Giuseppe Bortone